Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 10 agosto 1962** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1962, n. **1097**.

Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.

Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 75 unità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 150 milioni, si provvederà mediante una aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente lo adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 giugno 1962, n. **1098**.

Concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000 alla Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede a Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000 per la durata di cinque anni a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni di Europa, con sede a Roma.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato per l'esercizio finanziario 1961-62 con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 16 luglio 1962, n. **1099**.

Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, nella misura di lire 30.000.000 è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.

Art. 2.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-1962 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 luglio 1962, n. **1100**.

Agevolazioni in favore dei marittimi in possesso del titolo professionale di macchinista navale in secondo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I macchinisti navali in secondo patentati a norma del primo comma dell'articolo 207 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, ed i macchinisti navali in secondo patentati a norma dell'articolo 64 del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, i quali abbiano rispettivamente compiuto i tirocini di navigazione previsti dal secondo comma del citato articolo 207, aggiunto col regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6497, sono abilitati ad imbarcarsi su navi munite di impianto di propulsione a vapore con le mansioni previste per il titolo di « capitano di macchina » dall'articolo 266 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 luglio 1962, n. **1101**.

Modifiche ed aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531, e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, è aggiunto il seguente comma:

« Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto o che otterranno la concessione del sussidio dello Stato ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531 ».

Art. 2.

Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4436, sono valide anche se non sottoscritte da tutti gli interessati oppure se sottoscritte da persona diversa, non munita di regolare mandato, purchè l'interessato provveda a convalidare il mandato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, è sostituito dal seguente:

« I lavori debbono essere iniziati entro il termine di mesi sei dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro 24 mesi, salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che può essere concessa per giustificati motivi e per un periodo di non oltre due anni ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 luglio 1962, n. **1102**.

Prestazione di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ammontare delle garanzie da prestare per i diritti di confine gravanti su materiali e macchinari destinati ad usi od impieghi per i quali le leggi in vigore prevedono la esenzione o la riduzione degli oneri doganali ed importati con particolari procedure in attesa del riconoscimento dell'agevolazione, può essere stabilito nella misura del 10 per cento dei diritti stessi. La facilitazione si estende ai diritti doganali accessori, qualora anche di questi sia prevista l'esenzione o la riduzione, ed è accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidità.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori, nonchè per sanzioni pe-

cuniarie e spese, sono privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 luglio 1962, n. **1103**.

Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito con il seguente:

« Alle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati ai fini dell'esercizio di tali servizi, nonchè per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale.

Il beneficio di cui al precedente comma è, altresì, concesso alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea ».

Art. 2.

E' abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — TREMELLONI — ANDREOTTI — BO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 24 luglio 1962, n. **1104**.

Divieto di esterificazione degli olij di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva destinati agli stessi usi.

E' vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.

Art. 2.

E' vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili.

E' altresì vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Art. 3.

Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale.

Art. 4.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

Art. 5.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

Art. 6.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codine penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Art. 7.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, conver-

tito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — RUMOR — BOSCO - TRABUCCHI — COLOMBO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 luglio 1962, n. 1105.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza della adozione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale di Roma, con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avrà adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1962.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 20 febbario 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa venne prorogata sino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente l'ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa venne prorogata sino al 30 giugno 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1959, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1961, n. 32, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 19 maggio 1961, ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1961, n. 32, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa venne prorogata sino al 31 dicembre 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1961, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1962, n. 40, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 30 marzo 1962, ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1962, n. 40, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa è stata prorogata sino al 30 giugno 1962;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 30 marzo 1962, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa è stata prorogata sino al 30 giugno 1962.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 13.250.439.200, in trenta rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° gennaio 1960, oltre ad eventuali ulteriori acconti e salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.

La spesa relativa farà carico al capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1961-1962.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1962

GRONCHI

MACRELLI — TREMELLONI — SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 240

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la *Società di navigazione « Tirrenia »* per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa.

Premesso che con la convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del nord Europa, e che, con gli atti del 20 febbraio 1957, del 16 luglio 1957, del 4 luglio 1959 e del 19 maggio 1961, il termine stesso è stato prorogato sino al 31 dicembre 1959;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di due anni e sei mesi la durata della predetta convenzione;

Fra il dott. Mario Ibba, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Renato Simoncini, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro e l'avv. Umberto Ricciuti, presidente della Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, in nome e per conto della società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato sino al 31 dicembre 1959 con gli atti del 20 febbraio 1957, del 16 luglio 1957, del 4 luglio 1959 e del 19 maggio 1961, nelle premesse citati, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1962, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Tirrenia » sarà corrisposta a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di L. 13.250.439.200 (tredicimiliardi duecentocinquantamilioni quattrocentotrentanovemila duecento) in trenta rate mensili posticipate a decorrere dal 1° gennaio 1960 oltre ad eventuali ulteriori acconti e salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 19 maggio 1961 la revisione prevista dall'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in quattro originali, addì 30 marzo 1962

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
Mario IBBA

p. *Il Ministero del tesoro*
Renato SIMONCINI

p. *La Società per azioni di navigazione « Tirrenia »*
Umberto RICCIUTI

Registrato all'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma in data 11 giugno 1962 al n. 056681.

(4593)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1962.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della fregata « Carlo Bergamini ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La fregata « Carlo Bergamini » viene iscritta, a decorrere dal 23 giugno 1962, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1962

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1962
Registro n. 64 Difesa-marina, foglio n. 149

(4611)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte della strada Regina nel comune di Cernobbio (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 luglio 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte della strada Regina, sita nell'ambito del comune di Cernobbio (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cernobbio;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Cernobbio, dai signori Eros Oldrini; Orefice Pietro, Luigi, Amalia, Maria e Antonio; Luppi Antonio; Giuseppe Perlasca; Guido Bianchi; da tre gruppi di proprietari di immobili del luogo, capolista Antonio Corticelli, Introzzi Carla e Della Torre Piero; dalla Società C.L.E.A.; dalla Società per azioni Tessiture Seriche Bernasconi; dalla Società per azioni Immobiliare Selene e dalla Società Autovie Lariane Vall'Intelvesi;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con le sue molte ville, giardini e parchi, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Como e dei caratteristici paesi sparsi sulla sponda opposta;

Decreta:

La zona a monte della strada Regina, sita nel territorio del comune di Cernobbio (Como), comprendente una fascia della profondità di metri 100 (cento) misurati dal limite della strada stessa e lungo tutto il tratto compreso nel territorio comunale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Cernobbio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
HELFER

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 2 - Adunanza del 23 luglio 1959

(Omissis).

CERNOBBIO (Como) - Tutela panoramica della fascia a monte della strada Regina.

LA COMMISSIONE

Rilevato che la zona con le sue molte ville, giardini e parchi, oltre a formare un quadro naturale di eccezionale bellezza paesistica, è costituita da continui punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la magnifica visuale del lago di Como e dei caratteristici paesi sparsi sulla sponda opposta;

Rilevata la necessità di tutelare da eventuali costruzioni che pregiudichino o impediscano tale complesso panoramico;

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi e dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia a monte della strada Regina nel territorio del comune di Cernobbio per una profondità di metri 100 misurati dal limite di detta strada.

(Omissis).

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 10 gennaio al 9 aprile 1960.

Cernobbio, addì 11 aprile 1960

Il segretario capo: M. Antonio CLARIZIO

(4675)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Autorizzazione al comune di Pergola a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 20 febbraio 1960, n. 9, e 8 luglio 1961, n. 113, del comune di Pergola;

Vista la decisione 3 agosto 1961 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Pesaro approva la deliberazione del comune di Pergola di assunzione di un mutuo di L. 28.000.000 con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ravvisata la necessità di costruire in Pergola un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto di massima presentato, approvato e redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Pergola, il comune di Pergola è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 28.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo viene concesso al comune di Pergola un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.072.985 (tremilionisettantaduemilanovecentottantacinque), per la durata di anni dieci, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-1962.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pergola, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1962
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 55

(4678)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1962.

Delega fino al 30 giugno 1963 al Presidente della Giunta regionale sarda ad esercitare talune funzioni in materia di opere pubbliche di competenza del Ministro per i lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32 e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'esercizio finanziario 1961-62;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'esercizio finanziario 1962-63;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della Giunta regionale sarda, per l'esercizio 1962-63 la facoltà di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9 lettere *a*), *b*), *c*), del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonché la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 5 luglio 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 228

(4665)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1962.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, nonché l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 1958, con il quale il dott. Pietro Frattali fu nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Ritenuto che, per decorso quadriennio, si rende necessario procedere al rinnovo della carica in questione;

Considerato, altresì, che il dott. Pietro Frattali è stato destinato ad altro incarico;

Vista la designazione effettuata ai sensi di legge dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 70235 del 30 giugno 1962;

Decreta:

L'avv. Urbano Cioccetti è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4660)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visti gli articoli 7 e 12 dello statuto medesimo;

Considerato che si è reso necessario procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto scaduti per decorso triennio;

Visti i risultati delle operazioni per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci da parte del Consiglio nazionale dell'Ente a norma dell'art. 5, secondo comma, lettera *a*) dello statuto sopra citato, svoltesi il 31 marzo 1962, e le relative dichiarazioni riportate nel verbale delle operazioni elettorali;

Vista la nota n. 60522 in data 4 aprile 1962, con la quale il presidente della Federazione Ordini farmacisti italiani ha designato il proprio delegato nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;

Visto il telegramma n. 100/19906/29.3.14A/07793, in data 13 aprile 1962, con cui il Ministero della sanità ha designato il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, è composto dai seguenti membri:

Zappalà dott. Mario, Sanfiori dott. Giuseppe e Signore dott. Antonio, eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente in rappresentanza dei titolari di farmacia;

Albani dott. Filippo, Cassetti dott. Antonio e Vassarotto dott. Luigi, eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente in rappresentanza dei non titolari di farmacia;

Rossi dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Carotenuto dott. Guido, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Caferri dott. Arnaldo, quale delegato del presidente della Federazione Ordini farmacisti italiani.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è composto dai seguenti membri:

Colussi dott. Mario, membro effettivo e Belletti dott. Luciano, membro supplente, eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente in rappresentanza dei titolari di farmacia;

Fontana dott. Enrico, membro effettivo e Fiorini dott. Gian Maria, membro supplente, eletti dal Consiglio nazionale dell'Ente in rappresentanza dei non titolari di farmacia;

Danzi dott. Mario, membro effettivo (presidente) e Ruggiero Carlucci dott.ssa Carmela, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4659)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Aggregazione alla Cassa Unica per gli assegni familiari dell'Istituto per la contabilità nazionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza dell'Istituto per la contabilità nazionale tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa Unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Considerato che per l'attività esplicata all'Istituto per la contabilità nazionale debba applicarsi la tabella *A*) di cui all'art. 33 del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

All'Istituto per la contabilità nazionale, con sede in Roma, salita San Nicolò da Tolentino, 1/B, è applicata la tabella *A*, allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 20 febbraio 1961 da Pezzullo Bruno, cancelliere presso la pretura unificata di Udine, avverso i provvedimenti della Corte di appello di Trieste, con i quali veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 21 marzo-12 ottobre 1960, trattandosi di cinque distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(4623)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1962, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 6 marzo 1958 dal dott. Lelio Del Pretaro, giudice presso il Tribunale di Camerino, avverso i provvedimenti del 3 e 7 dicembre 1957, con i quali veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 11 marzo 1953-30 giugno 1954 essendo prescritto il diritto del ricorrente alla parte di indennità non corrisposta e, per il periodo 28 maggio al 26 giugno 1956 trattandosi di singola missione disposta con unico provvedimento e soggetta a riduzione dopo il 90° giorno.

(4633)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1962 è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 21 ottobre 1958, dal dott. Santi Uccello, giudice presso il Tribunale di Milano avverso i provvedimenti dell'8 maggio, 6 giugno e 25 agosto 1958, con i quali veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 27 marzo - 14 luglio 1958, trattandosi di due distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti soggette pertanto a riduzione dopo il 90° giorno delle singole applicazioni.

(4634)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 14 luglio 1958 da Rinaldi Romolo, cancelliere presso il Tribunale di Terni, avverso il provvedimento del 7 dicembre 1957, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 13 ottobre 1955-12 luglio 1956, trattandosi di tre distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(4635)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1962, registro n. 25 M.D.A., foglio n. 122, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'assistente tecnico dei ruoli aggiunti del Ministero difesa-Aeronautica sig. Settimi Luigi, avverso il provvedimento n. 30904/F.R.2 con cui l'Amministrazione aeronautica, in data 9 luglio 1959, ha rigettato l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere l'ammissione alle mense obbligatorie di servizio per ufficiali ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428 e la corresponsione del relativo trattamento tavola, previsto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

(4578)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Piazzola sul Brenta (Padova)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1962, registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 136, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Piazzola sul Brenta (Padova).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4553)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 23 giugno 1962, n. 44548, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

Elenco « A »:

provincia di Pesaro-Urbino, è incluso il comune di Carpegna.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4312)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del delta padano

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Comacchio (Ferrara) espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 8), nei confronti della ditta SOCIETA' BONIFICA « VALLE STAFFANO E RIVA », ANONIMA con sede in Ferrara, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del delta padano, sono determinati in L. 768.222 (lire settecentosessantottomiladuecentoventidue).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio 9, part. 1 (p), classe V

Corrige

Foglio 9, part. 1 (p) classe IV

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4328)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 18.50.04, espropriati in forza del decreto presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1888 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CESARINI Cesare di Francesco, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 2.338.552,50 (lire duemilionitrecentotrentottomilacinquecentocinquantadue e cent. 50), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrontondato, di L. 1.730.000 (lire unmilionesettecentotrentamila), già liquidato con decreto presidenziale 8 agosto 1955 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 del 15 ottobre 1955), viene corrisposta nella misura di L. 608.552,50.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), di complessivi ettari 7.95.19, espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3506 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta CESARINI Cesare di Francesco, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 1.128.523,75 (lire unmilionecentoventottomilacinquecentoventitre e cent. 75), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrontondato, di L. 845.000 (lire ottocentoquarantacinquemila) già liquidato con decreto presidenziale 8 agosto 1955 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 del 15 ottobre 1955) viene corrisposta nella misura di L. 283.523,75.

Sulla base della presente riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), di complessivi ettari 58.40.11, espropriati in forza del decreto presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1896 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CINCIARI Gigliola di Francesco, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 5.476.025,15 (lirecinquemilioniquattrocentosettantaseimilaventicinque e cent. 15), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrontondato, di L. 4.545.000 (lire quattromilionicinquecentoquarantacinquemila) già liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1955), viene corrisposta nella misura di L. 931.025,15.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 14.02.20, espropriati in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1750 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 3 dicembre 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta ANNIBALDI Angelo fu Giocondo, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 1.543.500,80 (lire unmilionecinquecentoquarantatremilacinquecento e cent. 80), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrontondato, di L. 1.360.000 (lire unmilionetrecentosessantamila) già liquidato con decreto presidenziale 31 luglio 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 262 del 15 novembre 1954), viene corrisposta nella misura di L. 183.500,80.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 55.01.30, espropriati in forza del decreto presidenziale 24 gennaio 1953, n. 14 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 27 gennaio 1953 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta CASSIS Giovanni fu Giovanni, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 6.042.980,50 (lire seimilioniquarantaduemilanovecentottanta e cent. 50), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrontondato, di L. 3.890.000 (lire tremilioniottocentonovantamila), già liquidato con decreto presidenziale 4 febbraio 1955 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 del 28 aprile 1955), viene corrisposta nella misura di L. 2.152.980,50.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4041)

(4042)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1962, i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 4 gennaio 1963.

(4356)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società autoservizi Tulli, con sede in Sezze (Latina).

Con decreto 3 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società autoservizi Tulli, con sede in Sezze (Latina).

(4431)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Quetta », con sede in frazione Quetta del comune di Campodenno (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 13, foglio n. 229, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Quetta », con sede in frazione Quetta del comune di Campodenno (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Panizza Aurelio, Eccher Luigi, Zambiasi Roberto, Dal Rì Carlo e Portolan Riccardo.

(4324)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Fossa Redone », con sede nel comune di Pozzolengo (Brescia) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 13, foglio n. 225, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Fossa Redone », con sede nel comune di Pozzolengo (Brescia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Marconi Albino, Verità Massimiliano, Migliorini Ottorino, Isacchini Angelo e Fagioli Aldo.

(4325)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Carabin Monticello », con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 13, foglio n. 226, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Carabin Monticello », con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Fulcheri Michelino, Baudino Sebastiano, Preve Bernardino, Ambrosio Raimondo e Prato Carlo.

(4326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,525
1 Franco svizzero	143,597
1 Corona danese	89,82
1 Corona norvegese	88,915
1 Corona svedese	120,665
1 Fiorino olandese	172,329
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1741,10
1 Marco germanico	155,402
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a centoundici posti di vice perito tecnico industriale in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1959, con il quale venne indetto un concorso per esame a centotredici posti di vice perito tecnico industriale in prova (coeff. 202) del ruolo dei periti tecnici industriali della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Visto il successivo decreto ministeriale della stessa data, con il quale il numero dei posti messi a concorso è stato ridotto da centotreci a centoundici;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a centoundici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo dei periti tecnici industriali della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1959, viene costituita come appresso:

Presidente:

Privitera dott. Antonino, ispettore generale.

Membri:

Mangani dott. Giorgio, direttore di divisione;
Lezoche dott. Raffaele, direttore di divisione;
Gavinelli prof.ssa Anna, Istituto istruzione secondaria di 2° grado;
Genoino prof. Giuseppe, Istituto istruzione secondaria di 2° grado.

Membri aggiunti:

Segala Eolo, perito tecnico industriale principale;
Monti Francesco, perito tecnico industriale principale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere di 2ª classe Chiaraluce dott. Renato.

Art. 2.

Ai componenti della predetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1962
Registro n. 45, foglio n. 25

(4676)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di dattilografo aggiunto in prova

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 8, Marina mercantile, foglio n. 220, con il quale è stato indetto il concorso per esami a diciassette posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 2 marzo 1962, citato in premessa, si svolgeranno in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula *C*, nei giorni 8, 9, 10 e 11 ottobre 1962, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 31 luglio 1962

Il Ministro: MACRELLI

(4666)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4086 del 31 dicembre 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto consorziale di Corbetta e Uniti, vacante alla data del 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a quarantatre concorrenti risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Viste le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente del 28 novembre 1959, n. 22003/I/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Vismara Enrico . . . . punti 61.17
2. Recalcati Massimiliano . . . . . » 57.33
3. Locatelli Alberto . . . . » 57.04
4. Perini Giovanni . . . . » 56.47
5. Michi Valentino . . . . » 53.25
6. Magni Aldo . . . . » 52.24
7. Longhi Mosè . . . . » 52.22
8. Mantica Eligio . . . . » 51.32
9. Dolci Giancarlo . . . . » 51.18
10. Lasagna Guido . . . . » 50.33
11. Manzotti Angelo . . . . » 50.29
12. Maestri Silvestro . . . . » 47.46
13. Panizza Antonio . . . . » 45.50
14. Masini Giampiero . . . . » 44.76
15. Ferrari Andrea . . . . » 44.54
16. Pretto Giorgio . . . . » 44.37
17. Guarneri Piero, nato gennaio 1933 . . » 44 —
18. Manfredini Pier Giorgio . . . . . » 44 —
19. Tosoni Fernando, partigiano combattente » 43.50
20. Malgarini Massimo, ufficiale compl. . » 43.50
21. Piantoni Guido . . . . » 43.50
22. Dolci Giuseppe . . . . » 43.40
23. Rizzi Giovita . . . . » 43,26
24. Cicardi Valentino . . . . » 43.17
25. Rossi Piervittorio . . . . » 43 —
26. Nobili Gianfranco . . . . » 42.50
27. Ferrarini Brenno . . . . » 42.28
28. Ferrari Luigi, nato nel 1925 . . . . » 42 —
29. Rossi Costantino, nato nel 1926 . . . » 42 —
30. Piccinelli Stefano . . . . » 41.50
31. Gerola Gianfranco . . . . » 41.31
32. Lubrini Angelo . . . . » 41.25
33. Riggeri Carlino . . . . » 39.62
34. Burgassi Canzio . . . . » 39.47
35. Cavazzuti Giancarlo . . . . . . » 39.44
36. Tunioli Luigi . . . . » 39.31
37. Barbero Remigio . . . . » 38.43
38. Della Savia Mario . . . . » 37.03
39. Catani Francesco, nato nel 1931 . . . » 37 —
40. Cappi Giuseppe, nato nel 1933 . . . punti 37 —
41. Valli Francesco . . . . » 36.50
42. Beretti Claudio Giorgio . . . . . . » 36.05
43. Alberti Stefano . . . . » 35.50

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 5 luglio 1962

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. 2994, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami al posto di veterinario condotto consorziale di Corbetta ed Uniti, bandito con proprio decreto n. 4086 del 31 dicembre 1960;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente del 28 novembre 1959, n. 22003/1/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

Il dott. Vismara Enrico è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato ed assegnato alla condotta veterinaria consorziale di Corbetta ed Uniti.

Il sindaco del comune Capoconsorzio di Corbetta nella sua qualità di presidente del Consorzio stesso, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 5 luglio 1962

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(4314)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14591 del 4 dicembre 1961, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del pubblico concorso per esami ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1959;

Viste le domande delle ostetriche utilmente collocate in graduatoria e le preferenze espresse per l'assegnazione delle condotte;

Viste le lettere del comune di Venezia n. 754 pp. rep. personale rispettivamente del 2 maggio 1962 e del 4 maggio 1962, con le quali si comunica che le ostetriche De Bortoli Bernardina e Dosso Luigia hanno rinunciato alle condotte di San Erasmo e di San Pietro in Volta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 26 del regolamento apporvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale rettifica del sopracitato decreto, l'ostetrica Spiller Irma residente in via Oriago 11/*B* Chirignago è dichiarata vincitrice della condotta di San Erasmo e l'ostetrica Gastaldi Maria residente in via Arzerini Camponogara vincitrice di quella di San Pietro in Volta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, affisso per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia e del Comune interessato.

Venezia, addì 3 giugno 1962

Il medico provinciale: CANALIS

(4316)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 22111 in data 12 aprile 1958, con il quale fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina delle titolari delle condotte ostetriche nei seguenti Comuni della Provincia: Affile, Agosta, Canale Monterano, Capranica Prenestina, Castelnuovo di Porto, Gorga, Lanuvio, Licenza, Magliano Romano, Montelanico, Nemi, Poli, Sambuci, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Vivaro Romano, Tolfa;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, ed in particolare il verbale n. 24 dell'11 maggio 1962 riepilogativo dei lavori della Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Cerbai Egle . . . . . punti 58,12
2. Cipicchia Angela . . . . » 56,18
3. Batazzi Rina . . . . . . » 55,62
4. Petrelli Dorotea . . . . » 55,52
5. Cerasoli Concetta . . . . . . » 55 —
6. Pietraforte Giulia . . . . » 54,87
7. Valacchi Flora . . . . . . » 54,34
8. Burdese Teresa . . . . » 53,98
9. Meucci Caterina . . . . » 53,89
10. Mercante Nives . . . . » 53,49
11. Timperi Gigliola . . . . . . » 53,43
12. Cuppini Antonietta . . . . » 52,11
13. Paganini Gabriella . . . » 50,97
14. Collace Maria . . . . » 50,41
15. Chiossi Evelina . . . . » 49,78
16. Renga Regina . . . . . » 49,39
17. Pastorelli Roberta . . . . » 49,23
18. Archetti Bruna . . . . » 49 —
19. Marasca Maria . . . . » 48.39
20. Panfili Diana . . . . » 48 —
21. Carotti Angela . . . » 47,57
22. Araino Maria . . . . . » 47,54
23. Felici Fernanda . » 46,92
24. Piovani Maria . . » 45,79
25. Vannozzi Giuseppina . . . . » 45,65
26. Corsi Almerinda . . . . . » 45,63
27. Sampietro Paola . . » 45,30
28. Moscioni Mafalda » 44,97
29. Buti Venanzia, nata il 12 agosto 1918 » 44,93
30. Furini Aurelia, nata il 17 luglio 1923 . » 44,93
31. D'Ignazio Anna . » 44,88
32. Rulli Diva . . » 43,15
33. Venturini Venanzia . . . » 42,49
34. Bagnolati Anita . . . . » 42,35
35. Preziosi Lina . . . » 41,96
36. Zagarolo Armida . . . . . » 41,69
37. Ielo Concetta . . . . » 41,13
38. Ricci Silvana . . . . . » 40,99
39. Areta Cleopatra . . . . . » 40,80
40. Santucci Amedea . . . . » 40,25
41. Maglione Giuseppina . . . . . » 40 —
42. Cappelli Loretta . . . . » 39,56
43. Marcelli Lilia . . . . » 38,84
44. Tosti Liliana . . . . » 38,56
45. Mauri Maria . . . . » 38,44
46. Brevetti Iole . . . . » 38,29
47. Micheli Antonia . . . . » 38 —
48. Di Giuseppe Ines Irma . . . . . » 37,96
49. Oddi Iolanda » 37,22
50. Calabria Ida, nata il 22 maggio 1925, coniugata con quattro figli . » 37 —
51. Tutello Giuseppa, nata l'8 luglio 1937 . . . » 37 —
52. Commendatore Francesca . . . . » 36,85
53. Manunza Abia . . . . » 36,80
54. Capotondi Francesca . . . . . . punti 36,56
55. Costa Maria . . . . » 36 —
56. Sagratella Maria Pia, nata il 31 gennaio 1935 . . . . » 36 —
57. D'Orazio Aeralda, nata il 3 marzo 1936 . » 36 —
58. Lucernoni Anita . . . . » 35,65
59. Fazzini Vera . . . . » 35,59
60. Ducci Edda . . . . » 35,15
61. Morgillo Anna, nata il 15 gennaio 1931 . » 35 —
62. Falchi Adele, nata il 2 settembre 1932 . » 35 —
63. Gatta Anna, nata il 24 luglio 1933 . . » 35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, sugli albi pretori dei Comuni interessati ed in quello di questo Ufficio.

Roma, addì 9 luglio 1962

Il medico provinciale: TRAVERSA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio n. 22111;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Esaminate le domande delle candidate per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Cerbai Egle: Tolfa;
2) Cipicchia Angela: Lanuvio;
3) Batazzi Rina: Nemi;
4) Petrelli Dorotea: Castelnuovo di Porto;
5) Cerasoli Concetta: Capranica Prenestina;
6) Pietraforte Giulia: Canale Monterano;
7) Valacchi Flora: Sacrofano;
8) Burdese Teresa: Affile;
9) Meucci Caterina: San Polo dei Cavalieri;
10) Mercante Nives: Agosta;
11) Timperi Gigliola: Vivaro Romano;
12) Cuppini Antonietta: Gorga;
13) Paganini Gabriella: Licenza;
14) Collace Maria: Poli;
15) Chiossi Evelina: Montelanico;
16) Renga Regina: San Gregorio da Sassola;
17) Pastorelli Roberta: Magliano Romano;
18) Archetti Bruna: Sambuci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 9 luglio 1962

Il medico provinciale: TRAVERSA

(4410)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5587 del 31 ottobre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 5588 del 31 ottobre 1961, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il proprio decreto n. 2904 del 9 aprile 1962, veniva dichiarata vincitrice della 2ª condotta di Tiriolo l'ostetrica Bennardo Emma;

Considerato che la sunnominata ostetrica Bennardo Emma ha rinunziato al posto di ostetrica della 2ª condotta di Tiriolo;

Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che l'ostetrica Mazzei Maria che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato in data 14 maggio 1962 di accettare la nomina a titolare delle 2ª condotta ostetrica di Tiriolo indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2904 del 9 aprile 1962 l'ostetrica Mazzei Maria è dichiarata vincitrice della 2ª condotta di Tiriolo in sostituzione di Bennardo Emma rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Tiriolo.

Catanzaro, addì 9 luglio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(4317)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 666 del 7 febbraio 1962, con cui venne approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto dei comuni di Delia (unica), Riesi (2ª condotta), Serradifalco (2ª condotta) e Sommatino (unica);

Visto il proprio decreto n. 666 in data 7 febbraio 1962, con cui, tra l'altro, il dott. Scalfari Lucio venne dichiarato vincitore e nominato medico condotto per il comune di Sommatino;

Considerato che il dott. Scalfari Lucio ha fatto pervenire la dichiarazione di rinunzia alla suddetta nomina;

Riconosciuto che per effetto di tale rinunzia si deve provvedere alll'assegnazione della sede del comune di Sommatino;

Visto che il candidato che segue nella graduatoria degli idonei è il dott. Sciascia Paolo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente variante nelle assegnazioni delle sedi di cui al concorso citato nelle premesse, in virtù della quale il dott. Sciascia Paolo è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Sommatino ed è nominato medico condotto del suddetto Comune.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 20 luglio 1962

Il medico provinciale: PERNA

(4396)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3317 del 26 maggio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 3318 del 26 maggio 1962, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la lettera n. 13991, in data 9 luglio 1962, con la quale il sindaco del comune di Licata ha comunicato la rinunzia del dott. Vivirito Agostino al posto di medico condotto del precitato Comune;

Considerato che occorre procedere alla modifica del decreto n. 3318 del 26 maggio 1962, circa l'assegnazione della condotta su indicata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 3318 del 26 maggio 1962 il dottor Vinci Calogero, nato il 15 novembre 1924, è dichiarato vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959 ed assegnato alla 1ª condotta di Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e del Comune interessato.

Agrigento, addì 10 luglio 1962

Il medico provinciale: INFURNA

(4315)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*   SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.